Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 155 del 7 luglio 2009 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 luglio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 103

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.

SOMMARIO

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Golaszewski Karol, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il signor **GOLASZEWSKI KAROL**, nato a Gdynia (Polonia) il 9 luglio 1985, cittadino polacco, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**licencjat pielegniarstwa**" conseguito in Polonia presso l'Università "Mikolaj Kopernik" di Torun in data 17 luglio 2008 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**licencjat pielegniarstwa**" conseguito in Polonia presso l'Università "Mikolaj Kopernik" di Torun in data 17 luglio 2008 dal signor **GOLASZEWKI KAROL,** nato a Gdynia (Polonia) il giorno 9 luglio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

Il signor **GOLASZEWSKI KAROL** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06935

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Brescacín Nicolás, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza con la quale il Sig**. Brescacín Nicolás,** cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Farmacéutico", conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea, in quanto più favorevoli;

VISTO l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n.206;

VISTA la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 23 aprile 2008 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.206/2007, a seguito della quale il Sig. Brescacín Nicolás è risultato idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Farmacista**;**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

DECRETA

1. Il titolo di "Farmacéutico" rilasciato in data 7 giugno 1988 dalla "Universidad de Buenos Aires – Facultad de Farmacia y Bioquímica"(Argentina) al Sig. Brescacín Nicolás, nato a Rosario del Tala (Argentina) il 21 settembre 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**
2. Il **Dott. Brescacín Nicolás** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Farmacista,** previa iscrizione all'Ordine dei Farmacisti territorialmente competente;
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06934

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Leonienko Beata, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **LEONIENKO BEATA**, nata a Szczecinek (Polonia) il 4 novembre 1972, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**pielegniarka**" conseguito in Polonia presso il Liceo Medico "M. Curie – Sklodowska" a Szczecinek nell'anno 1992, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **BAZUK**;

VISTA la certificazione dell'Ufficio dello Stato Civile di Szczecinek (Polonia) in data 29 febbraio 2008 nella quale si attesta il cambiamento del cognome dell'interessata da **LEONIENKO** a **BAZUK**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTA la nota prot. n. DGRUPS.IV/9115-P/I.5.i.j.3/2 in data 22 marzo 2007, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nonché alla luce dell'art. 43 del Trattato CE, ha comunicato alla signora **LEONIENKO BEATA** che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento di durata di 18 mesi, pari a 38 Crediti Formativi Universitari (1140 ore) o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: organizzazione professionale, etica professionale e bioetica, nursing, immunologia, immunoematologia, igiene ed epidemiologia, infermieristica clinica medica – piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica – sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, chirurgia specialistica, medicina d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica in area critica, infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), management sanitario ed infermieristico, medicina legale;

CONSIDERATO che la richiedente ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota in data 10 marzo 2009 con la quale l'Università di Pisa – Corso di Laurea in Infermieristica ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**pielegniarka**" conseguito in Polonia presso il Liceo Medico "M. Curie – Sklodowska" a Szczecinek nell'anno 1992 dalla signora **BAZUK BEATA**, nata a Szczecinek (Polonia) il 4 novembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **BAZUK BEATA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06936

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zawada Anna, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **ZAWADA ANNA**, nata a Brzesko (Polonia) il 19 maggio 1977, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**licencjat pielegniarstwa**" conseguito in Polonia presso l'Istituto Professionale di Grado Universitario Statale di Tarnow in data 27 giugno 2008 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**licencjat pielegniarstwa**" conseguito in Polonia presso l'Istituto Professionale di Grado Universitario Statale di Tarnow in data 27 giugno 2008 dalla signora **ZAWADA ANNA,** nata a Brzesko (Polonia) il giorno 19 maggio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **ZAWADA ANNA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il direttore generale: Leonardi

09A06937

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hernández Martínez Leidy, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza con la quale la **Sig.ra Hernández Martínez Leidy,** cittadina cubana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Licenciada en Ciencias Farmacéuticas", conseguito nella Repubblica di Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 19 aprile 2007 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Hernández Martínez Leidy è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Farmacista**;**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

DECRETA

1. Il titolo di "Licenciada en Ciencias Farmacéuticas", rilasciato in data 16 luglio 1999 dalla "Universidad Central de Las Villas" di Santa Clara (Cuba) alla Sig.ra Hernández Martínez Leidy , nata a Villa Clara (Cuba) l'11 maggio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**
2. La **Dott.ssa Hernández Martínez Leidy** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Farmacista,** previa iscrizione all'Ordine dei Farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06924

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Salas Palma Andrea Bernardita, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza con la quale la **Sig.ra Salas Palma Andrea Bernardita,** cittadina cilena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Químico Farmacéutico" conseguito in Cile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 7 ottobre 2008 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 31 marzo 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Salas Palma Andrea Bernardita**,** è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Farmacista**;**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

DECRETA

1. Il titolo di "Químico Farmacéutico", rilasciato in data 2 novembre 2001 dalla "Universidad de Chile" di Santiago (Cile) alla Sig.ra Salas Palma Andrea Bernardita , nata a Santiago (Cile) l'11 novembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**
2. La **Dott.ssa Salas Palma Andrea Bernardita** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Farmacista,** previa iscrizione all'Ordine dei Farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06931

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Volyanyuk Nina Andriyivna, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza con la quale la **Sig.ra Volyanyuk Nina Andriyivna,** cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА Dyplom ЛК n. 005916", conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 23 aprile 2008 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Volyanyuk Nina Andriyivna è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Farmacista**;**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

DECRETA

1. Il titolo di "ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА Dyplom ЛК n. 005916", rilasciato in data 21 giugno 1996 dall'Istituto Universitario di Medicina di Lviv (Ucraina) alla Sig.ra Volyanyuk Nina Andriyivna, nata a Kniahynyn (Ucraina) il 20 marzo 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**
2. La **Dott.ssa Volyanyuk Nina Andriyivna** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Farmacista,** previa iscrizione all'Ordine dei Farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06933

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Miskova Tatyana, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza con la quale la **Sig.ra Miskova Tatyana,** cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Dyplom ЛВ HX n. 007370", conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 23 aprile 2008 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Miskova Tatyana è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Farmacista**;**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

DECRETA

1. Il titolo di “Dyplom ЛВ НХ n. 007370”, rilasciato in data 30 giugno 1998 dalla Università Statale di Medicina di Zaporizhzhya (Ucraina) alla Sig.ra Miskova Tatyana, nata a Zaporozhye (Ucraina) il 28 marzo 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**
2. La **Dott.ssa Miskova Tatyana** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Farmacista,** previa iscrizione all’Ordine dei Farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell’Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia;
3. L’esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell’ambito delle quote stabilite ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06930

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabra Hussein Nada, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza con la quale la **Sig.ra Sabra Hussein Nada,** cittadina libanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo " Diplôme de Docteur en Pharmacie", conseguito in Libano, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 23 aprile 2008 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Sabra Hussein Nada è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Farmacista**;**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

DECRETA

1. Il titolo “Diplôme de Docteur en Pharmacie”, rilasciato in data 23 giugno 2003 dalla “Université Sain-Joseph” di Beyrouth (Libano) alla Sig.ra Sabra Hussein Nada , nata a Nabatieh (Libano) il 24 luglio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**
2. La **Dott.ssa Sabra Hussein Nada** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Farmacista,** previa iscrizione all’Ordine dei Farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell’Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia;
3. L’esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell’ambito delle quote stabilite ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06925

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Coa Yanque Erika Hayddy, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza con la quale la **Sig.ra Coa Yanque Erika Hayddy,** cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Químico Farmacéutico", conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 23 aprile 2008 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Coa Yanque Erika Hayddy è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Farmacista**;**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

DECRETA

1. Il titolo di "Químico Farmacéutico", rilasciato in data 25 febbraio 2002 dalla "Universidad Nacional de San Antonio Abad " di Cusco (Perù) alla Sig.ra Coa Yanque Erika Hayddy , nata a Cusco (Perù) il 16 novembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**
2. La **Dott.ssa Coa Yanque Erika Hayddy** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Farmacista,** previa iscrizione all'Ordine dei Farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06927

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Contreras Calle Alicia Benjamina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza con la quale la **Sig.ra Contreras Calle Alicia Benjamina,** cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Químico Farmacéutico", conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 5 marzo 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Contreras Calle Alicia Benjamina è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Farmacista**;**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

DECRETA

1. Il titolo di "Químico Farmacéutico", rilasciato in data 10 gennaio 1990 dalla "Universidad Nacional San Luis Gonzaga" di Ica (Perù) alla Sig.ra Contreras Calle Alicia Benjamina , nata a Nazca – Ica (Perù) il 19 gennaio 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**
2. La **Dott.ssa Contreras Calle Alicia Benjamina** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Farmacista,** previa iscrizione all'Ordine dei Farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06926

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Castillo Rojas Yahel Maryhect, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza con la quale la **Sig.ra Castillo Rojas Yahel Maryhect,** cittadina venezuelana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Farmacéutico", conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione dell'8 novembre 2007 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Castillo Rojas Yahel Maryhect è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Farmacista**;**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

DECRETA

1. Il titolo di "Farmacéutico", rilasciato in data 21 giugno 2002 dalla "Universidad Central de Venezuela" di Caracas (Venezuela) alla Sig.ra Castillo Rojas Yahel Maryhect , nata a Caracas (Venezuela) il 4 gennaio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**
2. La **Dott.ssa Castillo Rojas Yahel Maryhect** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Farmacista,** previa iscrizione all'Ordine dei Farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06928

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Degasperi Fabiane, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza con la quale la **Sig.ra Degasperi Fabiane,** cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Farmacêutico", conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 19 settembre 2006 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.206/2007, a seguito della quale la Sig.ra Degasperi Fabiane è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Farmacista**;**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

DECRETA

1. Il titolo di "Farmacêutico", rilasciato in data 1 febbraio 2002 dalla "Universidade Estadual de Ponta Grossa" di Ponta Grossa – PR (Brasile) alla Sig.ra Degasperi Fabiane, nata a Medianeira – Pr (Brasile) il 5 agosto 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Farmacista;**
2. La **Dott.ssa Degasperi Fabiane** è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Farmacista,** previa iscrizione all'Ordine dei Farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06929

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Filip Viorica, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Filip Viorica**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist**, domeniul **asistenta sociala si pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno **2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provvveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent medical generalist,** domeniul **asistenta sociala si pedagogica”**, conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell’anno **2007** dalla sig.ra **Filip Viorica**, nata a Borsa (Romania) il giorno 06/08/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Filip Viorica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06946

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivascu Raluca Elena, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Ivascu Raluca Elena**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno **2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent medical generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell’anno **2007** dalla sig.ra **Ivascu Raluca Elena,** nata a Vaslui (Romania) il giorno 19/06/1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Ivascu Raluca Elena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06945

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Demeternè Dosa Eszter, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **DEMETERNE' DOSA ESZTER**, cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"diplomas apolova'"** conseguito in Ungheria presso l'Istituto Superiore di Sanità dell'Università degli Studi di Pecs, nell'anno 2004 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo **"diplomas apolovà"**, conseguito in **Ungheria** presso l'Istituto Superiore di Sanità dell'Università degli Studi di Pecs nell'anno 2004 dalla signora **DEMETERNE' DOSA ESZTER,** nata a Miskolc (Ungheria) il giorno 05 aprile 1978 é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **DEMETERNE' DOSA ESZTER** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06948

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marchis - Ianc Nicoleta Viorica, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Marchis – Ianc Nicoleta Viorica**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistenta**, in specializarea asistent **medical generalist"** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno **2002**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistenta**, in specializarea asistent **medical generalist"** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno **2002** dalla sig.ra **Marchis Nicoleta Viorica**, **coniugata Ianc,** nata a Beius (Romania) il giorno 02/03/1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Marchis – Ianc Nicoleta Viorica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06944

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nyiri Magdolna, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **NYIRI MAGDOLNA**, cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"diplomas apolonak"** conseguito in Ungheria presso la Facoltà di Sanità dell'Università di Semmelweis nell'anno 2006 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo **“diplomas apolonak”**, conseguito in **Ungheria** presso la Facoltà di Sanità dell’Università Semmelweis nell’anno 2006 dalla signora **NYIRI MAGDOLNA,** nata a Budapest (Ungheria) il giorno 21 settembre 1957 é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **NYIRI MAGDOLNA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06947

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Georgescu Petria Marilena, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Georgescu Petria Marilena**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical"**, conseguito in Romania presso la Scuola postliceale Sanitaria di Drobeta Tr. Severin nell'anno **1999** al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di **“Asistent medical”**, conseguito in Romania presso la Scuola postliceale Sanitaria di Drobeta Tr. Severin nell’anno **1999** dalla sig.ra **Georgescu Petria Marilena**, nata a Drobeta Turnu Severin (Romania) il giorno 10/01/1973 é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Georgescu Petria Marilena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06943

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Macovei Petronela, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Macovei Petronela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno **2003**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent medical generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno **2003** dalla sig.ra **Macovei Petronela**, nata a Cimpulung (Romania) il giorno 05/05/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Macovei Petronela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06938

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hortea Aurora, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Hortea Aurora**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso il Liceo Teoretico Pentecostale "Logos" di Timisoara nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent medical generalist"**, conseguito in Romania presso il Liceo Teoretico Pentecostale "Logos" di Timisoara nell'anno **2006** dalla sig.ra **Hortea Aurora,** nata a Timisoara (Romania) il giorno 02/03/1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Hortea Aurora** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06939

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lata Andreea Cristina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Lata Andreea Cristina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Sanitar"**, conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Alba Iulia nell'anno **2003**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Sanitar"**, conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Alba Iulia nell'anno **2003** dalla sig.ra **Lata Andreea Cristina**, nata a Medias (Romania) il giorno 22/09/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Lata Andreea Cristina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06940

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Munteanu Anisoara, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Munteanu Anisoara**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno **2004**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent medical generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell’anno **2004** dalla sig.ra **Munteanu Anisoara,** nata a Bogdanita (Romania) il giorno 26/07/1963, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Munteanu Anisoara** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06941

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghouili Yousra, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sigra **GHOUILI YOUSRA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Infermiere"** conseguito in Tunisia**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale in data 11 febbraio 2002 con il quale è stato riconosciuto, ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R .n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, il titolo di infermiere in possesso della richiedente;

VISTA l'avvenuta iscrizione della Sigra **GHOUILI YOUSRA** all'albo professionale di Ancona in data 29 maggio 2003 al numero 2808;

VISTA la comunicazione via e-mail in data 13 maggio 2009 con la quale il collegio IPASVI di Ancona rende noto che la Sigra **GHOUILI YOUSRA** è stata cancellata dal predetto albo professionale in data 30 aprile 2004 per revoca del permesso di soggiorno;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999;

VISTA la nota della Sigra **GHOUILI YOUSRA** in data 16 maggio 2009 riguardante la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1997, rilasciato dal Ministero della Sanità della Repubblica Tunisina di Tunisi (Tunisia) dalla Sigra **GHOUILI YOUSRA** nata a Jendouba **(**Tunisia**)** il giorno 17.09.1973, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La Sigra **GHOUILI YOUSRA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06942

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elvira Del Valle Cenizo, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, comma 1,3 e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Elvira DEL VALLE CENIZO,** cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo " **Diplomada en Enfermeria**" al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Infermiere**";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo **"Diplomada en Enfermeria"**, conseguito nell'anno **2008** presso la "Universidad de Salamanca" con sede in Salamanca (Spagna), dalla sig.ra **Elvira DEL VALLE CENIZO,** nata a Valladolid (Spagna) il giorno **23 marzo 1987**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Elvira DEL VALLE CENIZO** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06923

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gudrun Schreuder, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, comma 1,3 e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Gudrun SCHREUDER,** cittadina olandese, chiede il riconoscimento del titolo " **Diploma Beroepsonderwijs – kwalificatie Verpleegkundige**" rilasciato nell'anno **2003** dal "Regio College Zaanstreek" avente sede in Zaandam (Paesi Bassi), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professione di "**Infermiere**";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nei Paesi Bassi con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

il titolo " Diploma Beroepsonderwijs – kwalificatie Verpleegkundige", rilasciato nell'anno 2004 dal "Regio College Zaanstreek" avente sede in Zaandam (Paesi Bassi) dalla sig.ra **Gudrun SCHREUDER**, nata a **Alkmaar** (Paesi Bassi) in data **8 ottobre 1982**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "Infermiere" (D.M. 739/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06922

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Boiciuc Petru Adrian, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Boiciuc Petru Adrian**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno **2006** dal sig. **Boiciuc Petru Adrian**, nato a Viseu De Sus (Romania) il giorno 07/12/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Boiciuc Petru Adrian** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: Leonardi

09A06962

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Codreanu George, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Codreanu George**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Ana Aslan" di Braila nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica”**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario “Ana Aslan” di Braila nell’anno **2008** dal sig. **Codreanu George**, nato a Galati (Romania) il giorno 24/06/1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Codreanu George** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06961

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragotoiu Doina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Dragotoiu Doina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2004**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2004** dalla sig.ra **Dragotoiu Doina**, nata a Bucarest (Romania) il giorno 21/04/1973, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Dragotoiu Doina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06963

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Damian Corina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Damian Corina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Christiana di Suceava nell'anno **1998**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno **1998** dalla sig.ra **Damian Corina**, nata a Tirgu Neamt (Romania) il giorno 25/10/1970, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Damian Corina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06960

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Goizago Vasile Laurentiu, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Goizago Vasile Laurentiu**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Victor Babes" di Cluj–Napoca nell'anno **2004**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Victor Babes" di Cluj-Napoca nell'anno **2004** dal sig. **Goizago Vasile Laurentiu**, nato a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 18/12/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Goizago Vasile Laurentiu** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06967

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Avram Silvia Georgeta, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Avram Silvia Georgeta**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2004**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Fundeni” di Bucarest nell’anno **2004** dalla sig.ra **Avram Silvia Georgeta**, nata a Tecuci (Romania) il giorno 20/11/1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Avram Silvia Georgeta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06959

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Mihali Iuliu Ariton, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Mihali Iuliu Ariton**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno **2006** dal sig. **Mihali Iuliu Ariton**, nato a Baia Mare (Romania) il giorno 11/05/1983, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Mihali Iuliu Ariton** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06966

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Deac Melinda Bianca, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Deac Melinda Bianca**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Victor Babes" di Cluj-Napoca nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Victor Babes" di Cluj-Napoca nell'anno **2006** dalla sig.ra **Deac Melinda Bianca**, nata a Viseu De Sus (Romania) il giorno 05/07/1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Deac. Melinda Bianca** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06965

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hariton Doina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Hariton Doina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical"**, conseguito in Romania presso il Collegio Universitario Fondazione Ecologica "Di Mitrie Cantemir" di Iasi nell'anno **1996**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical”**, conseguito in Romania presso il Collegio Universitario Fondazione Ecologica “Di Mitrie Cantemir” di Iasi nell’anno **1996** dalla sig.ra **Hariton Doina**, nata a Iasi (Romania) il giorno 26/08/1971, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Hariton Doina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06964

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoianov Maria Cristina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Stoianov Maria Cristina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Hunedoara nell'anno **2003**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Hunedoara nell’anno **2003** dalla sig.ra **Stoianov Maria Cristina**, nata a Hunedoara (Romania) il giorno 14/06/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Stoianov Maria Cristina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06950

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Motorga Petronela, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Motorga Petronela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno **2006** dalla sig.ra **Motorga Petronela**, nata a Drobeta Turnu Severin (Romania) il giorno 15/05/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Motorga Petronela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06952

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoica Manuela, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Stoica Manuela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Electrotehnic "Spiru Haret" di Targoviste nell'anno **2005**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Electrotehnic "Spiru Haret" di Targoviste nell'anno **2005** dalla sig.ra **Stoica Manuela**, nata a Moreni (Romania) il giorno 17/02/1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Stoica Manuela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06951

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Hotescu Laurentiu Antonio, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Hotescu Laurentiu Antonio**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Christiana di Focsani nell'anno **1999**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Christiana di Focsani nell’anno **1999** dal sig. **Hotescu Laurentiu Antonio**, nato a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 02/06/1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Hotescu Laurentiu Antonio** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06949

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabau Gheorghina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Sabau Gheorghina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno **2004**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno **2004** dalla sig.ra **Sabau Gheorghina**, nata a Marghita (Romania) il giorno 29/03/1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Sabau Gheorghina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06953

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoican Roxana Madalina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Stoican Roxana Madalina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Mioveni nell'anno **2001**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Carol Davila” di Mioveni nell’anno **2001** dalla sig.ra **Stoican Roxana Madalina**, nata a Curtea De Arges (Romania) il giorno 16/06/1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Stoican Roxana Madalina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06954

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Vladu Marin Bogdan, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Vladu Marin Bogdan**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2007** dal sig. **Vladu Marin Bogdan**, nato a Ciolanesti Vale (Romania) il giorno 03/06/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Vladu Marin Bogdan** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06957

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Botnaru Natalia, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Botnaru Natalia**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Ana Aslan" di Braila nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Ana Aslan" di Braila nell'anno **2006** dalla sig.ra **Botnaru Natalia**, nata a Rezina (Moldavia) il giorno 21/03/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Botnaru Natalia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06956

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasile Leontina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Vasile Leontina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Charles Laugier" di Craiova nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico“Charles Laugier” di Craiova nell’anno **2008** dalla sig.ra **Vasile Leontina**, nata a Craiova (Romania) il giorno 29/09/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Vasile Leontina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06955

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionica Florea Elena, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Ionica Florea Elena**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno **2002**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora Ionica Florea Elena ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Ionica;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent medical generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell’anno **2002** dalla sig.ra **Ionica Elena**, **coniugata Florea,** nata a Ploiesti (Romania) il giorno 07/12/1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Ionica Florea Elena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06958

DECRETO 21 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Maria Ibarburu Valbuena, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, comma 1,3 e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Ana Maria IBARBURU VALBUENA,** cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo " **Diplomada en Enfermeria**" al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Infermiere**";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo **"Diplomada en Enfermeria"**, rilasciato nell'anno **1997** presso la "Universidad Pontificia Comillas" con sede in Madrid (Spagna), dalla sig.ra **Ana Maria IBARBURU VALBUENA,** nata a Donostia – San Sebastian (Spagna) il giorno **21 settembre 1975**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Ana Maria IBARBURU VALBUENA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06968

DECRETO 25 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ulrike Hartig, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 08/03/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Ulrike Hartig nata a Erfurt (Germania) il giorno 02/07/1977, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Zeugnis über die Pharmazeutische Prüfung" rilasciato in data 28/06/2007 dalla Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Zeugnis über die Pharmazeutische Prüfung" rilasciato dalla Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen - Germania – in data 28/06/2007 alla Sig.ra Ulrike Hartig, nata a Erfurt (Germania) il giorno 02/07/1977, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

La Sig.ra Ulrike Hartig è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 25 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06932

DECRETO 25 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elisabeth Adele Lichtenegger, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, comma 1,3 e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Elisabeth Adele LICHTENEGGER,** cittadina austriaca, chiede il riconoscimento del titolo "**Diplomierter Gesundheits – und Krankenschwester**" conseguito in Austria, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Infermiere**";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"Diplomierte Gesundheits – und Krankenschwester"**, rilasciato in Austria dalla "Krankenpflegeschule des Landes Kärnten" avente sede in Klagenfurt in data 6 ottobre 2000 alla sig.ra **Elisabeth Adele LICHTENEGGER,** nata a **Wolfsberg (Austria)** il giorno **30 settembre 1980**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Elisabeth Adele LICHTENEGGER** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06969

DECRETO 29 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Villegas Choque Evangelina, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **VILLEGAS CHOQUE EVANGELINA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Licenciada en Enfermeria" conseguito in **Bolivia,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di "Licenciada en Enfermeria" conseguito nell'anno 2003, presso la "Universidad Autonoma Gabriel Rene Moreno" di Santa Cruz (Bolivia) dalla Sig.ra **VILLEGAS CHOQUE EVANGELINA,** nata a Potosi (Bolivia) il giorno 18.10.1973**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **VILLEGAS CHOQUE EVANGELINA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06975

DECRETO 29 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Akpamgbo Okeke Irene Njideka, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **AKPAMGBO OKEKE IRENE NJIDEKA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Infermiere** conseguito in **Nigeria,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 1997 presso la "School of Nursing" di Ogoja, Cross Rivers State (Nigeria) dalla Sig.ra **AKPAMGBO OKEKE IRENE NJIDEKA,** nata a Enugu (Nigeria) il giorno 11.03.1973**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **AKPAMGBO OKEKE IRENE NJIDEKA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06976

DECRETO 29 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sayari Olfa, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **SAYARI OLFA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Infermiere** conseguito in **Tunisia,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 2000, presso la Scuola Professionale di Tunisi (Tunisia) dalla Sigra **SAYARI OLFA,** nata a Tunisi (Tunisia) il giorno 12.04.1976**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sigra **SAYARI OLFA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06974

DECRETO 29 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Liby, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **JOSEPH LIBY** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing**"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2005, presso la “School of Nursing, P.M.S.A. Memorial Malappuram Distrit Co-Operatrive Hospital Ltd.,” di Malappuram (India) dalla Sig.ra **JOSEPH LIBY,** nata a Panamplave-Kerala (India) il giorno 05.1l.1982**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **JOSEPH LIBY** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06972

DECRETO 29 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. George Rajesh Mathalikunnel, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **GEORGE RAJESH MATHALIKUNNEL** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing**"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2007, presso la “Viswasai School of Nursing” di Bangalore (India) dal Sig. **GEORGE RAJESH MATHALIKUNNEL,** nato a Koombara-Kerala (India) il giorno 05.05.1979**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **GEORGE RAJESH MATHALIKUNNEL** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06970

DECRETO 29 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Dridi Hassen, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **DRIDI HASSEN** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Infermiere** conseguito in **Tunisia,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la Scuola Professionale Privata di Tunisi (Tunisia) dal Sig **DRIDI HASSEN,** nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 13.12.1975**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig **DRIDI HASSEN** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06971

DECRETO 29 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thyakadan Ouseph Jaseentha, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **THYAKADAN OUSEPH JASEENTHA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing**"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 1987, presso la “School of Nursing, St. Joseph Hospital,” di Choondal (India) dalla Sig.ra **THYAKADAN OUSEPH JASEENTHA,** nata a Pullanikad (India) il giorno 20.03.1963**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **THYAKADAN OUSEPH JASEENTHA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06973

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G903083/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 7,00